

XIX legislatura

A.S. 1146:

**“Disposizioni e delega al Governo in
materia di intelligenza artificiale”**

Giugno 2024

n. 151



servizio del bilancio
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 1146: “Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale”». NL151, giugno 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Capo I PRINCIPI E FINALITÀ	1
Articolo 1 (<i>Finalità e ambito di applicazione</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Definizioni</i>)	1
Articolo 3 (<i>Principi generali</i>).....	2
Articolo 4 (<i>Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali</i>).....	2
Articolo 5 (<i>Principi in materia di sviluppo economico</i>)	3
Articolo 6 (<i>Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale</i>).....	4
Capo II DISPOSIZIONI DI SETTORE	5
Articolo 7 (<i>Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità</i>).....	5
Articolo 8 (<i>Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario</i>).....	6
Articolo 9 (<i>Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale</i>)	7
Articolo 10 (<i>Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro</i>)	9
Articolo 11 (<i>Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro</i>)	9
Articolo 12 (<i>Disposizioni in materia di professioni intellettuali</i>)	10
Articolo 13 (<i>Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione</i>).....	10
Articolo 14 (<i>Uso dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria</i>).....	12
Articolo 15 (<i>Modifiche al codice di procedura civile</i>).....	14
Articolo 16 (<i>Uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale</i>)	15
Capo III STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE	16
Articolo 17 (<i>Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale</i>)	16
Articolo 18 (<i>Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale</i>)	16
Articolo 19 (<i>Applicazione sperimentale dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>)	18
Articolo 20 (<i>Misure di sostegno ai giovani e allo sport</i>)	19
Articolo 21 (<i>Investimenti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico</i>)	21
Articolo 22 (<i>Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale</i>).....	22
Capo IV DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI UTENTI E IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE	28
Articolo 23 (<i>Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale</i>)	28
Articolo 24 (<i>Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale</i>).....	30
Capo V DISPOSIZIONI PENALI	30
Articolo 25 (<i>Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali</i>)	30

Capo VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE	31
<i>Articolo 26 (Clausola di invarianza finanziaria).....</i>	<i>31</i>

CAPO I PRINCIPI E FINALITÀ

Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)

Il comma 1 afferma che la presente legge reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale.

Il comma 2 chiarisce che le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al diritto dell'Unione europea.

La RT sottolinea il carattere ordinamentale della disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2 (Definizioni)

Il comma 1, ai fini della presente legge, intende per:

- a) sistema di intelligenza artificiale: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'*input* che riceve come generare *output* quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;
- b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
- c) modelli di intelligenza artificiale: modelli che identificano strutture ricorrenti attraverso l'uso di collezioni di dati, che hanno la capacità di svolgere un'ampia gamma di compiti distinti e che possono essere integrati in una varietà di sistemi o applicazioni.

La RT afferma che si tratta di norma di carattere ordinamentale, non suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La R.III. rappresenta che sono utilizzate definizioni in linea con il diritto dell'Unione europea, contribuendo così al completo allineamento con il diritto dell'Unione. In particolare, per il "Sistema di intelligenza artificiale" viene utilizzata la definizione recata dal progetto di regolamento europeo approvato all'esito del trilog e in attesa di promulgazione. Per quanto riguarda la definizione di dato, viene utilizzata la definizione del *Data governance act* (regolamento (UE) 2022/868).

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 3 ***(Principi generali)***

Il comma 1 dispone che la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione, l'applicazione e l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.

Il comma 2 dispone che lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avviene su dati e tramite processi di cui deve essere garantita e vigilata la correttezza, l'attendibilità, la sicurezza, la qualità, l'appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali sono utilizzati.

Il comma 3 impone che i sistemi e i modelli di intelligenza artificiale siano sviluppati e applicati nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della spiegabilità e dei principi di cui al comma 1.

Il comma 4 proibisce che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale pregiudichi lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica.

Il comma 5, al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei principi di cui al presente articolo, impone che sia assicurata, quale preconditione essenziale, la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale, secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio, nonché l'adozione di specifici controlli di sicurezza, anche al fine di assicurarne la resilienza contro tentativi di alterarne l'utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza.

Il comma 6 prevede che la presente legge garantisca alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalità o estensioni, su base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione e di pregiudizio, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge n. 18 del 2009.

La RT afferma la natura ordinamentale dell'articolo, non suscettibile pertanto di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che gli obblighi previsti dall'articolo in relazione a una pluralità di diritti, principi e interessi, appare teoricamente suscettibile di determinare oneri aggiuntivi nella fase di implementazione e utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, che ovviamente potrebbero coinvolgere anche le PP.AA., qualora titolari di tali sistemi. Tuttavia, trattandosi di principi generali, gli eventuali oneri in questione appaiono del tutto indeterminabili e comunque non riconducibili immediatamente all'articolo, per cui non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4 ***(Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali)***

Il comma 1 stabilisce che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'informazione avviene senza recare pregiudizio alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, alla libertà di espressione e all'obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell'informazione.

Il comma 2 dispone che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale garantisce il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità con il diritto dell'Unione europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza.

Il comma 3 prevede che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale avvengano con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire all'utente la piena conoscibilità e la facoltà di opporsi ai trattamenti non corretti dei propri dati personali.

Il comma 4 dispone che l'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale dei minori di anni 14 richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Il minore degli anni 18, che abbia compiuto 14 anni, può esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni di cui al comma 3 siano facilmente accessibili e comprensibili.

La RT sottolinea il carattere ordinamentale dell'articolo, che pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5 ***(Principi in materia di sviluppo economico)***

Il comma 1 dispone che lo Stato e le altre autorità pubbliche:

- a) promuovono l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento per migliorare l'interazione uomo-macchina nei settori produttivi, la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonché quale strumento utile all'avvio di nuove attività economiche, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica della Nazione nel quadro della strategia europea;
- b) favoriscono la creazione di un mercato dell'intelligenza artificiale innovativo, equo, aperto e concorrenziale e di ecosistemi innovativi;
- c) facilitano la disponibilità e l'accesso a dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale e per la comunità scientifica e dell'innovazione;
- d) indirizzano le piattaforme di *e-procurement* delle amministrazioni, in modo che, nella scelta dei fornitori di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, siano privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione e l'elaborazione dei dati critici presso *data center* posti sul territorio nazionale, nonché modelli in grado di assicurare elevati *standard* in termini di trasparenza nelle modalità di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale generativa, nel rispetto della normativa sulla concorrenza e dei principi di non discriminazione e proporzionalità.

La RT assicura che l'articolo ha natura ordinamentale, per cui non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva che la prevista promozione da parte dello Stato dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento per migliorare l'interazione uomo-macchina nei settori produttivi, la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonché quale strumento utile all'avvio di nuove attività economiche, potrebbe implicare la futura concessione di incentivi e agevolazioni, verosimilmente onerosi per la finanza pubblica. Sul punto, sarebbe auspicabile un chiarimento da parte del Governo, anche se la norma in esame non è di per sé suscettibile di determinare tali oneri, alla luce della sua natura di norma di principio, la quale a sua volta implica – pur

in assenza di indicazioni in tal senso da parte della RT – il rinvio della quantificazione e copertura dei presumibili oneri alla fase dell’emanazione di successive norme.

Articolo 6

(Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale)

L’articolo esclude dall’ambito applicativo del disegno di legge le attività connesse ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale, condotte dagli organismi preposti alla sicurezza nazionale, alla cybersicurezza, alla difesa nazionale.

In particolare, il comma 1 specifica il novero di soggetto per i quali opera l’esclusione: il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI); l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale; le Forze armate, per scopi di difesa nazionale. La disposizione precisa che a fronte dell’esclusione dall’ambito applicativo della disciplina che si viene a porre, rimane fermo l’obbligo del rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione nonché dello svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica.

Il comma 2 precisa che lo sviluppo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale deve aver luogo in ossequio ai principi di correttezza, attendibilità, sicurezza, qualità, appropriatezza e trasparenza dei dati e processi, secondo il principio di proporzionalità (come prescritto dall’articolo 3, comma 2, del disegno di legge) per quanto concerne il trattamento dei dati personali. Si stabilisce che se l’intelligenza artificiale è utilizzata dagli organismi del sistema di sicurezza nazionale, il trattamento dei dati personali deve uniformarsi alle previsioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) di cui all’articolo 58, commi 1 e 3. Se l’intelligenza artificiale è utilizzata dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale vale la medesima disposizione nonché, solo in caso di elevato rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, previa effettuazione di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e da parte del Garante.

Il comma 3 demanda ad un regolamento *ad hoc* adottato con D.P.C.M., previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), la definizione delle modalità di svolgimento della attività connesse all’intelligenza artificiale, svolte dagli organismi sopra ricordati componenti il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, o loro funzionali, svolte da altri soggetti pubblici e privati esclusivamente per scopi di sicurezza nazionale. Per le attività svolte dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è previsto analogo regolamento, adottato con d.P.C.M, su proposta del direttore generale dell’Agenzia (anche in deroga alla legge n. 400 del 1988 ed alle norme in materia di contratti pubblici), previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC).

La RT evidenzia che tutte le disposizioni del Capo I (*Principi e finalità*), dall’articolo 1 all’articolo 6, rivestono carattere ordinamentale, in quanto norme di principio, e non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si conviene con la RT circa il contenuto meramente ordinamentale delle disposizioni in esame.

CAPO II DISPOSIZIONI DI SETTORE

Articolo 7

(Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità)

Il comma 1 stabilisce che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, anche in materia di protezione dei dati personali.

Il comma 2 vieta che l'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel sistema sanitario selezioni e condizioni l'accesso alle prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori.

Il comma 3 riconosce all'interessato il diritto di essere informato circa l'utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale e sui vantaggi, in termini diagnostici e terapeutici, derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie, nonché di ricevere informazioni sulla logica decisionale utilizzata.

Il comma 4 sancisce che la presente legge promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilità, agevolano l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza e i processi di inclusione sociale delle medesime persone anche ai fini dell'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge n. 227 del 2021.

Il comma 5 dispone che i sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa agli esercenti la professione medica.

Il comma 6 impone che i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito sanitario e i relativi dati impiegati siano affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori.

La RT afferma che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, in quanto i commi 1, 2, 3 e 5 contengono disposizioni di principio non suscettibili di nuove spese, mentre il comma 4 precisa che le azioni di promozione dello sviluppo, studio e diffusione di sistemi di intelligenza artificiale avvengono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in particolare delle risorse del budget dei progetti di vita delle persone con disabilità, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato".

In merito al comma 6 la RT precisa che i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti di affidabilità e all'aggiornamento dei sistemi di IA al fine di minimizzare gli errori vengono svolti nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo già effettuata dalle competenti strutture che appartengono al SSN.

Al riguardo, si concorda con la natura programmatica delle norme in esame, tuttavia la RT distingue il comma 4 dagli altri affermando che la sua attuazione avverrà nell'ambito delle risorse disponibili, per cui andrebbe meglio dimostrata l'invarianza d'oneri della disposizione, evidenziando le risorse eventualmente rimodulabili per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e i costi prevedibili.

Articolo 8

(Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario)

Il comma 1 dichiara di rilevante interesse pubblico in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento UE sulla protezione dei dati personali (2016/679) i trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità di prevenzione, diagnosi e cura di malattie, sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, incluse protesi e interfacce fra il corpo e strumenti di sostegno alle condizioni del paziente, salute pubblica, incolumità della persona, salute e sicurezza sanitaria, in quanto necessari ai fini della realizzazione e dell'utilizzazione di banche dati e modelli di base. Pertanto non si applica il divieto di trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Il comma 2, ai medesimi fini, fermo restando l'obbligo di informativa in favore dell'interessato, che può essere assolto anche mediante un'informativa generale messa a disposizione sul sito *web* del titolare del trattamento e senza ulteriore consenso dell'interessato ove inizialmente previsto dalla legge, autorizza sempre l'uso secondario di dati personali privi degli elementi identificativi diretti, anche appartenenti alle categorie indicate all'articolo 9 del citato regolamento (UE) 2016/679 (quali dati genetici, relativi alla salute, biometrici ecc.), da parte dei soggetti di cui al comma 1.

Il comma 3 richiede che i trattamenti di dati di cui ai commi 1 e 2 siano oggetto di approvazione da parte dei comitati etici interessati e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali con l'indicazione di tutte le informazioni previste dagli articoli 24, 25, 32 e 35 del citato regolamento (UE) 2016/679, nonché con l'indicazione espressa, ove presenti, dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 28 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, e possono essere avviati decorsi 30 giorni dalla predetta comunicazione se non sono stati oggetto di provvedimento di blocco disposto dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il comma 4 conferma i poteri ispettivi, interdittivi e sanzionatori del Garante per la protezione dei dati personali.

La RT rileva che l'articolo contiene disposizioni di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che le disposizioni prevedono il rispetto di una disciplina già in vigore. La norma si rende necessaria per chiarire che la finalità di ricerca medico scientifica di pubblico interesse non richiede di replicare il consenso dell'interessato (ove richiesto) se cambia l'ambito della ricerca stessa. In altri termini, se è stato prestato un consenso al trattamento di dati per la ricerca di una cura di una determinata patologia, gli stessi dati devono poter essere utilizzati senza ulteriori adempimenti, salva la comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.

Al riguardo, non vi sono particolari osservazioni, anche se andrebbe più puntualmente dimostrata la sostenibilità a valere delle sole risorse disponibili a legislazione vigente delle nuove attività di approvazione da parte dei comitati etici interessati.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)

Il comma 1 inserisce l'articolo 12-bis (*Intelligenza artificiale nel settore sanitario*) nel decreto-legge n. 179 del 2012. I seguenti sono i commi del nuovo articolo.

Il comma 1, al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzate nel settore sanitario, demanda ad uno o più decreti ministeriali la disciplina delle soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzione di supporto alle finalità di cui all'articolo 12, comma 2 (diagnosi, cura, riabilitazione, prevenzione, profilassi internazionale, studio e ricerca medica ecc.). Con i decreti di cui al primo periodo sono individuati i soggetti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, accedono alle soluzioni di intelligenza artificiale secondo le modalità ivi definite.

Il comma 2 istituisce, per il supporto alle finalità di cura, e in particolare per l'assistenza territoriale, una piattaforma di intelligenza artificiale. La progettazione, la realizzazione, la messa in servizio e la titolarità della piattaforma di cui al primo periodo sono attribuite all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale. La piattaforma di cui al primo periodo eroga servizi di supporto:

- a) ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita;
- b) ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti;
- c) agli utenti per l'accesso ai servizi sanitari delle Case della comunità.

Il comma 3 prevede che la piattaforma di cui al comma 2 sia alimentata con i dati strettamente necessari per l'erogazione dei servizi di cui al medesimo comma 2, trasmessi dai relativi titolari del trattamento. L'AGENAS è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati all'interno della piattaforma.

Il comma 4 dispone che, previo parere del Ministero della salute, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'AGENAS, con proprio provvedimento, valutato l'impatto del trattamento, specifica i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite all'interno della piattaforma, nonché le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

Il comma 2 dell'articolo 9 in esame impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'AGENAS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT chiarisce che l'intervento in esame, come specificato dal comma 2 dell'articolo, non comporta nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto rientra tra le misure già finanziate con il PNRR, approvato dal Consiglio dell'Economia e delle Finanze dell'Unione europea in data 13 luglio 2021. Nello specifico il Sub-investimento 1.2.2.4 "*COT – Progetto pilota di intelligenza artificiale*", ai sensi del decreto del Ministro della Salute del 1° aprile 2022 recante "*Ripartizione degli interventi e sub-interventi di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*", è finanziato con un importo complessivo di 50 milioni di euro. Il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 6 agosto 2021 recante "*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*" (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 229 del 24-09-2021), come modificato dal Decreto del Ministero dell'economia e finanze del 23 novembre 2021 recante "*Modifiche alla tabella A del decreto 6 agosto 2021 di*

assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione per la trasformazione digitale” (pubblicato in GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021), assegna al “Ministero della Salute con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali come soggetto attuatore per alcune sub-misure e per il tramite dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per le restanti sub-misure” l’importo complessivo di 280 milioni di euro per realizzare tutti i sub-investimenti rientranti nel Sub-investimento 1.2.2 “Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)”.

L’AGENAS provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, si segnala che l’Accordo tra Ministero della Salute, AGENAS e Dipartimento per la trasformazione digitale del 31/12/2021, tra l’altro, attribuisce ad AGENAS la gestione dell’intero processo di sviluppo del progetto, dalla progettazione alla realizzazione e messa in servizio della piattaforma. Si conferma altresì che per l’attuazione del progetto pilota di IA i 50 milioni di euro RRF risultano effettivamente già impegnati, e il presente articolo, nel regolare alcuni aspetti della piattaforma (rapporto con FSE, servizi supportati, *privacy* ecc.), non genera ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, appunto perché la piattaforma è già in corso di realizzazione sulla base del richiamato Accordo e del relativo Piano Operativo.

Al riguardo, si osserva che la ricostruzione proposta dalla RT appare compatibile con quanto riportato nell’allegato 1, missione M6-CI, codifica MEF 1.2, del decreto ministeriale del 1° aprile 2022¹, attuativo del PNRR, per cui non si hanno osservazioni da formulare in ordine ai profili finanziari correlati alla realizzazione della piattaforma di intelligenza artificiale, essendo essa riconducibile alla finalità “intelligenza artificiale” nell’ambito delle “Centrali operative territoriali” di cui al citato decreto ministeriale.

Tuttavia, pur riscontrando la fonte di copertura, la RT non si sofferma sui profili di quantificazione per cui andrebbero forniti dati che siano idonei a ricostruire la stima effettuata e a confermare la congruità dello stanziamento di 50 milioni per la realizzazione della piattaforma in esame.

Andrebbero inoltre approfonditi ed eventualmente esclusi oneri correlati al suo funzionamento a regime, la cui copertura non potrà essere individuata nelle risorse del PNRR e per i quali l’effettività della clausola d’invarianza finanziaria riferita alle attività dell’AGENAS appare meritevole di elementi informativi a supporto.

1

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=86969&parte=1%20&serie=null>

<https://www.pnrr.salute.gov.it/portale/pnrrsalute/dettaglioContenutiPNRRSalute.jsp?lingua=italiano&id=5835&area=PNRR-Salute&menu=missionesalute>

Articolo 10

(Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro)

Il comma 1 dispone che l'intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell'Unione europea.

Il comma 2 impone che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo sia sicuro, affidabile, trasparente e vieta che si svolga in contrasto con la dignità umana o violi la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo n. 152 del 1997 (che disciplina gli obblighi informativi dei suddetti soggetti nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati).

Il comma 3 prevede che l'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisca l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell'età, delle origini etniche, del credo religioso, dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità con il diritto dell'Unione europea.

La RT chiarisce che l'articolo applica il principio antropocentrico all'utilizzo dell'IA nel mondo del lavoro. Si tratta pertanto di una disposizione di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 11

(Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)

Il comma 1, al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l'impatto sul mercato del lavoro, identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale. L'Osservatorio promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.

Il comma 2 stabilisce che l'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio di cui al comma 1. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 3 dispone che l'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce il contenuto e la *ratio* dell'articolo, confermando la clausola di invarianza finanziaria e l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in relazione ad emolumenti per i componenti dell'Osservatorio, in quanto espressamente esclusi, e al suo funzionamento (in quanto assistito dalla clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 3, la cui sostenibilità appare ampiamente plausibile).

Appare tuttavia utile un approfondimento in ordine alle previste attività dell'Osservatorio: la definizione di strategie, il monitoraggio dell'impatto, l'identificazione dei settori lavorativi, la promozione della formazione. Si tratta di compiti per i quali la clausola di invarianza meriterebbe un approfondimento evidenziando da un lato i costi delle attività e dall'altro le risorse disponibili.

Articolo 12

(Disposizioni in materia di professioni intellettuali)

Il comma 1 consente l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.

Il comma 2, al fine di assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, dispone che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

La RT esclude che la disposizione in parola sia suscettibile di generare oneri a carico della finanza pubblica in quanto essa regola l'impiego dell'intelligenza artificiale nell'ambito dell'attività libero-professionale, conseguendone che ogni eventuale onere rimane a carico del libero professionista che intenda avvalersene nell'esercizio del suo lavoro.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 13

(Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione)

L'articolo reca previsioni di ordine generale circa l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei procedimenti della pubblica amministrazione.

In particolare il comma 1 individua le seguenti finalità per il ricorso all'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle pubbliche amministrazioni: l'incremento dell'efficienza; la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti; l'incremento della qualità e quantità dei servizi erogati. Si prescrive inoltre di assicurare agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.

Il comma 2 stabilisce che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale.

Il comma 3 dispone che le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative, volte a garantire un utilizzo dell'intelligenza artificiale responsabile e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.

Il comma 4 stabilisce che le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo in esame con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT rileva che la disposizione prevede l'utilizzo dell'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza dell'attività delle pubbliche amministrazioni, ridurre i tempi dei procedimenti ed aumentare la quantità e la qualità dei servizi erogati in funzione strumentale e di supporto a quella umana. In particolare, il comma 3, prevede l'adozione da parte delle amministrazioni di misure tecnico-organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo dell'intelligenza artificiale etico e responsabile, in particolare sviluppando le capacità trasversali dell'utilizzatore, che ne resta protagonista e responsabile come previsto dal comma 2. Queste disposizioni non introducono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo assolte mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, come peraltro espressamente disposto dal comma 4.

Evidenzia che si tratta, quindi, di indirizzare le risorse che le amministrazioni hanno già appostato sui pertinenti capitoli di spesa alla formazione in materia di intelligenza artificiale.

A tal proposito precisa che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri già eroga gratuitamente a tutte le pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta, attraverso la piattaforma digitale *Syllabus*, materiale formativo e didattico da remoto, anche attraverso risorse finanziate con il PNRR proprio in prospettiva di riforma e digitalizzazione della PA.

Con specifico riguardo alle "misure tecniche", rileva che queste saranno realizzate – come previsto dal comma 4 – comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero innanzitutto fornite precisazioni in merito alla nozione di pubbliche amministrazioni utilizzata dalla norma, se riferita alle sole P.A. in senso "soggettivo" con riferimento al loro statuto giuridico, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del T.U.P.I.², ovvero alla nozione in senso "oggettivo", ai sensi dei commi 2-3 dell'articolo 1 della legge di contabilità, così come identificate ai fini di contabilità nazionale (SEC2010) per la redazione del Conto economico delle P.A.³

² Ai sensi della citata disposizione per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

³ In tal senso, come noto l'ISTAT provvede annualmente alla individuazione delle entità, anche in forma di società di capitali, incluse nel Comparto S13 del SEC, applicando a tal fine il criterio di consolidamento *market/non market* in relazione al loro finanziamento. Cfr. Istat, Elenco delle amministrazioni pubbliche

Inoltre, in relazione ai commi 3 e 4, sarebbe opportuna una stima dei fabbisogni in termini di risorse umane e strumentali, correlati alle genericamente definite “misure tecniche, organizzative e formative” che le Amministrazioni dovranno porre in essere; andrebbero altresì forniti chiarimenti sull’adeguatezza delle risorse finanziarie previste nei bilanci ai sensi della legislazione vigente per analoghe finalità, o, alternativamente, rassicurazioni circa l’esistenza di dotazioni di funzionamento rimodulabili a tal fine⁴. Sul punto si osserva che mentre il riferimento operato dalla RT alle risorse, peraltro non quantificate, del Dipartimento della funzione pubblica sembra attinente alla digitalizzazione della P.A., quanto prescritto dalle norme in esame fa riferimento all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, per cui i due ambiti non appaiono del tutto sovrapponibili.

Si ricorda infine che il comma 6-*bis* dell’articolo 17 della legge di contabilità prescrive che in presenza di disposizioni corredate di clausole di invarianza, la RT debba riportare i dati e gli elementi che siano idonei a comprovarne la sostenibilità finanziaria.

In proposito, si rinvia all’articolo 26.

Articolo 14

(Uso dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria)

L’articolo 14 al comma 1 delinea il perimetro di applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore giustizia, limitandolo tassativamente ai seguenti ambiti: l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario; la ricerca giurisprudenziale e dottrinale. La disciplina puntuale per l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari è demandata al Ministro della giustizia relativamente alla giustizia ordinaria, mentre per le altre giurisdizioni provvedono gli organi di governo competenti sulla base dei rispettivi ordinamenti.

Il comma 2 enuclea le attività che devono essere sempre riservate al magistrato ovvero le decisioni concernenti: l’interpretazione della legge; la valutazione dei fatti e delle prove; l’adozione dei provvedimenti.

La RT conferma che le disposizioni si occupano di definire l’ambito di impiego dell’intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria, al fine di delimitarne il perimetro di

inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e di finanza pubblica), 30 settembre 2023.

⁴ Il piano triennale per l’informatizzazione della P.A. 2024-2026 dedica un capitolo a Dati e intelligenza artificiale. Segnala esperienze rilevanti nello sviluppo e utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale, quali: “Agenzia delle entrate, utilizzo di algoritmi di *machine learning* per analizzare schemi e comportamenti sospetti, aiutando nella prevenzione e rilevazione di frodi; INPS, adozione di *chatbot* per la semplificazione e la personalizzazione e l’interazione con l’utente, migliorando l’accessibilità e l’usabilità dei servizi; ISTAT, utilizzo di *foundation models* per generare ontologie a partire dalla descrizione in linguaggio naturale del contesto semantico al fine di migliorare la qualità della modellazione dei dati”. Il Piano indica quali risorse e fonti di finanziamento:

- Risorse proprie delle PA considerando la clausola di invarianza finanziaria presente nel D.Lgs. 36/2006 di recepimento della direttiva (UE) 2019/1024 (*Open Data*);
- Intervento PNRR M2C4M1_I.1.1 “Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione” (SIM) – per dati territoriali e ambientali, compresi i *dataset* di elevato valore;
- PNRR Misura Dati e interoperabilità.

Cfr. “[Piano triennale per l’informatica nella PA](#)”, capitolo 5.

utilizzabilità in relazione alle specifiche caratteristiche di tale funzione. Viene, pertanto, specificato, al comma 1, che i sistemi di intelligenza artificiale siano utilizzati esclusivamente per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario e per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale con il fine di individuare gli orientamenti interpretativi che sono da supporto per la risoluzione della problematica. Viene demandato al Ministero della giustizia il compito di disciplinare l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari ordinari, mentre per le altre giurisdizioni si prevede che l'impiego è disciplinato in conformità ai rispettivi ordinamenti delle rispettive magistrature.

Dopo aver chiarito la strumentalità dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale che non può comunque sostituire la libera determinazione e le conoscenze ed esperienze del giudice, il comma 2 esplicita che la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento, è sempre riservata al magistrato.

Rileva che sotto il profilo finanziario la presente proposta normativa introduce norme di principio, le quali sono dirette a riaffermare l'indipendenza e terzietà del giudice nell'esame e valutazione della causa e il suo libero convincimento nell'adottare le decisioni giudiziarie.

Come già avviene attualmente per le banche dati e la consultazione di sistemi informatici a supporto dell'attività del magistrato, anche le forme di intelligenza artificiale che saranno di volta in volta sviluppate con le risorse strumentali e finanziarie a disposizione dell'amministrazione a legislazione vigente, verranno programmate per finalità simulative delle casistiche prospettate e per consultazione dottrinale e giurisprudenziale, senza intaccare l'autonomia e la capacità di pensiero e di deliberazione del magistrato.

In particolare, evidenzia che alcune attività progettuali in materia di intelligenza artificiale nel settore giustizia sono state già avviate in quanto ricomprese all'interno dell'Investimento 1.6.2 "Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali" del PNRR (*Data Lake*), parte dell'iniziativa "Digitalizzazione del Ministero della Giustizia".

Evidenzia che nel 2024 è previsto di avviare ulteriori attività su questa linea progettuale nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, previa riprogrammazione della spesa informatica.

Pertanto, assicura che le stesse non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, trattandosi di norme di principio, non ci sono particolari osservazioni. In ogni caso, posto che la RT evidenzia lo sviluppo di attività nell'anno 2024 previa riprogrammazione della spesa informatica, andrebbero fornite puntuali indicazioni in merito alle risorse che potranno rendersi disponibili. Quanto agli investimenti già

programmati ai sensi della legislazione vigente citati alla RT, sarebbero utili informazioni aggiornate sul loro stato di effettivo avanzamento⁵.

Articolo 15 **(Modifiche al codice di procedura civile)**

L'articolo modifica l'articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile al fine di introdurre, tra le materie di esclusiva competenza del tribunale, quelle che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale, escludendo implicitamente la competenza del giudice di pace.

La RT rappresenta che la norma introduce una modifica all'articolo 9, comma secondo, del codice di procedura civile, prevedendo un'ipotesi di competenza esclusiva del tribunale per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale.

Al riguardo osserva che la competenza del tribunale è generale e viene individuata, per volontà del legislatore, per esclusione, in relazione alle cause che non sono di competenza di altro giudice e ad alcune cause che vertono su diritti specifici di cui è necessario tutelare la natura e che sono espressamente citati nel medesimo articolo 9, co. 2 c.p.c.

Rileva che tra gli stessi viene ricompresa anche la materia avente ad oggetto sistemi di intelligenza artificiale proprio per la delicatezza della materia che ben può riguardare diritti della persona o controversie di valore indeterminabile, tra l'altro già ricomprese nella competenza del tribunale, in quanto ben può trattarsi di cause che si caratterizzano per la mancanza di elementi precisi per la stima dell'oggetto della domanda principale e che difficilmente sono idonee ad essere inquadrate in termini pecuniari.

Considerato, comunque, che i magistrati di tribunale si avvalgono di conoscenze e di esperienze conclamate e comprovate e che già da tempo la magistratura ordinaria ha intrapreso un percorso formativo inerente la materia qui devoluta al suo giudizio, rappresenta che la presente proposta normativa, che inserisce le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale nel perimetro della competenza esclusiva del tribunale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Assicura che ai relativi adempimenti, che rientrano nell'ambito di attività ordinaria dell'amministrazione giudiziaria, si provvede avvalendosi delle ordinarie risorse umane,

⁵ L'ultima relazione sull'attuazione del PNRR, sull'intervento M1C1-131 (Investimento 1.6.2: Digitalizzazione del Ministero della giustizia) afferma che "è prevista la creazione di un *data lake* che funge da punto di accesso unico all'intera serie di dati grezzi prodotti dal sistema giudiziario. Saranno sviluppate soluzioni di intelligenza artificiale con le seguenti finalità: anonimizzare le sentenze civili e penali; realizzare un sistema automatizzato per l'identificazione del rapporto tra vittima e autore del reato; gestire, analizzare e organizzare la giurisprudenza per facilitare la consultazione, sia in ambito civile che in ambito penale; effettuare analisi statistiche dell'efficienza ed efficacia del sistema giudiziario; gestire e monitorare i tempi delle attività degli uffici giudiziari. La *milestone* M1C1-131 a T4 2023, che richiedeva l'avvio dell'esecuzione del contratto, è stata raggiunta, mentre la conclusione dell'investimento è prevista nel 2026 (M1C1-154)". Cfr. Ministro degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione ed il PNRR, "[Relazione sullo Stato di Attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza riferita al secondo semestre 2023](#)", Documento XIII n. 2, pagina 78.

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente anche attraverso riorganizzazione e ripartizione programmata dei carichi di lavoro.

Al riguardo, sarebbero utili maggiori elementi informativi sulle attività formative e sulle risorse già stanziare per la formazione del personale di magistratura dei tribunali, già previste per il 2024 e a decorrere dal 2025⁶.

Articolo 16

(Uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale)

L'articolo novella il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, inserendo la lettera *m-quater*) che prevede che tra i compiti dell'Agenzia per la cybersicurezza ci sia anche quello di promuovere e sviluppare ogni iniziativa, anche di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.

La RT assicura, in ordine alla sostenibilità delle attività previste dalle disposizioni in esame, che si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), del resto, ha già strutture organizzative competenti in materia e i compiti attribuiti risultano coerenti con le funzioni già attribuite e regolarmente svolte con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente previste.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, mentre la disposizione interviene integrando i compiti attribuiti all'ACN, la RT si limita ad affermare che ai nuovi compiti la stessa Agenzia potrà provvedere avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ciò premesso, si ricorda che il comma *6-bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità prescrive che in presenza di disposizioni corredate di clausole di invarianza, la RT debba riportare i dati e gli elementi che siano idonei a comprovarne la sostenibilità finanziaria⁷.

⁶ A tale proposito, va segnalato che il capitolo 1461/Pg. n. 8 dello stato di previsione del Ministero della giustizia prevede uno stanziamento per le attività di formazione di 493.000 euro annui per il triennio 2024-2026. Le attività formative dell'Amministrazione giudiziaria sono assicurate dalla Scuola superiore della magistratura, dotata di autonomia statutaria e del bilancio, per la quale è prevista una assegnazione in corrispondenza al capitolo 1478 di 7,9 milioni di euro annui. Non sono state rinvenute attività formative in ambito civile, interessato dalla norma in esame. Il programma delle attività formative della Scuola specificamente dedicato all'intelligenza artificiale ha registrato già 2023 l'attivazione di un corso "Intelligenza artificiale (IA) e diritto penale". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S, I.G.B., stato di previsione del Ministero della giustizia, bilancio 2024-2026; Scuola superiore della magistratura, Offerta formativa, Formazione permanente, 2023, sito *internet* della Scuola.

⁷ Sul punto, si segnala che il bilancio di previsione (*budget economico*) dell'ACN per il 2023 (ultimo disponibile) evidenziava l'assenza di avanzo di esercizio per il medesimo anno. Cfr. Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), Deliberazione del Direttore generale del 31 ottobre 2022, Allegati, pagina 13, approvato con DPCM 19 dicembre 2022.

CAPO III
STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI
PROMOZIONE

Articolo 17
(Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale)

Il comma 1 prevede che la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale sia predisposta e aggiornata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, d'intesa con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui all'articolo 18, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy* per i profili di politica industriale e di incentivazione e il Ministro della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale, ed è approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 22 del 2021.

Il comma 2 stabilisce che la strategia di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e all'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, coordina l'attività della pubblica amministrazione in materia, promuove la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale, indirizza le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell'intelligenza artificiale.

Il comma 3 dispone che la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale provvede al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione della strategia di cui al comma 1, avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa, per gli aspetti di competenza, con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. I risultati del monitoraggio sono trasmessi annualmente alle Camere.

Il comma 4, integrando l'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 22 del 2021, aggiunge, tra i componenti del Comitato interministeriale per la transizione digitale, il Ministro dell'università e della ricerca.

La RT assicura che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché gli adempimenti previsti rientrano nei compiti e nelle funzioni istituzionali delle amministrazioni coinvolte, le quali, pertanto, vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, pur trattandosi di norma tesa a definire una strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, il comma 2 prevede che tale strategia indirizzi le misure e gli incentivi per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ciò premesso, anche se la norma in esame non è di per sé suscettibile di determinare tali oneri, sarebbero utili maggiori informazioni.

Articolo 18
(Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale)

Il comma 1, alle lettere a)-c), attribuisce la qualifica di Autorità nazionale per l'intelligenza artificiale a due soggetti: l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID); l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).

Alla prima, sono attribuiti: la responsabilità di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale; le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale

(lettera a). Alla seconda, sono attribuiti: la responsabilità per la vigilanza – incluse le attività ispettive e sanzionatorie – dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea; la promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza (lettera b). Le due Agenzie, ciascuna secondo la rispettiva competenza, assicurano l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione, sentito il Ministero della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale (lettera c).

Il comma 2 dispone che le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale di cui al comma 1 assicurano il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, nonché ogni opportuno raccordo tra loro per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. A quest'ultimo fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle citate Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 3 stabilisce che restano ferme le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali.

La RT assicura che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e AGID provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 26.

A tal fine, rappresenta che le due agenzie hanno già strutture organizzative competenti in materia e che i compiti attribuiti risultano coerenti con le funzioni già attribuite e regolarmente svolte dalle medesime, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, e, in particolare, del comma 1, lettera r), per quanto attiene alle competenze attribuite all'ACN, e dell'articolo 14-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con riferimento all'AGID.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, premesso che la disposizione integra i compiti attribuiti ai sensi della legislazione vigente per l'AGID e per l'ACN, si rammenta che la mera certificazione della neutralità delle nuove norme andrebbe supportata da una RT recante l'illustrazione degli elementi e dati idonei a comprovarne la piena sostenibilità, come peraltro previsto dal comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Andrebbero pertanto acquisiti elementi informativi e dati a conferma che le autorità in questione potranno effettivamente provvedere ai fabbisogni scaturenti dai nuovi compiti avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente⁸.

Sul punto, si rinvia all'articolo 26.

⁸ Mentre per quanto riguarda l'ACN si rinvia alla Nota in calce all'articolo 16, relativamente all'AGID, agenzia in regime di autonomia contabile, sul sito *internet* è pubblicato il consuntivo 2023 e l'autorizzazione alla gestione in dodicesimi del bilancio 2024, sulla base degli stanziamenti previsti nel 2023. I dati riportati dal consuntivo 2023 evidenziano un avanzo di gestione non vincolato al 31 dicembre 2023 pari a 29,5 milioni di euro. Cfr. AGID, sito *internet*, sez. Amministrazione trasparente, bilancio di esercizio 31.12.2023, pag.45.

Articolo 19

(Applicazione sperimentale dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

Il comma 1 autorizza la spesa di 300.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e a imprese.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La RT evidenzia che la norma autorizza la spesa di 300.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti a cittadini e a imprese dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Per la quantificazione dello stanziamento, in assenza di una serie storica di dati derivante dalla novità del settore dell'intelligenza artificiale, si è tenuto conto di progetti sperimentali per l'uso dell'intelligenza artificiale già avviati dal MAECI e di altre organizzazioni pubbliche e private anche simili con esigenze analoghe a quelle del predetto Ministero, il cui valore medio è stato di circa 75.000 euro per un anno. Nel biennio considerato si è pertanto considerata la possibilità di avviare quattro iniziative (di durata biennale) di valore medio comparabile a quello del progetto sperimentale già avviato.

La disposizione è espressamente redatta come un tetto di spesa e non è quindi suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica superiori a quelli espressamente quantificati nel testo normativo. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta le necessarie disponibilità.

Precisa che la riduzione non compromette l'attività di ratifica dei trattati internazionali e il connesso adempimento degli obblighi internazionali.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, in conto maggiori/minori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Realizzazione di progetti sperimentali volti all'applicazione dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	S	C		0,3	0,3			0,3	0,3			0,3	0,3
2	Riduzione Tabella A – MAECI	S	C		-0,3	-0,3			-0,3	-0,3			-0,3	-0,3

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerando che gli oneri appaiono pienamente rimodulabili e, quindi, compatibili, con un meccanismo di tetto di spesa, non ci sono particolari osservazioni.

Quanto ai profili di copertura del comma 2, considerate le rassicurazioni fornite dalla RT circa disponibilità e assenza di pregiudizi per l'adempimento degli obblighi internazionali, non ci sono osservazioni.

Articolo 20

(Misure di sostegno ai giovani e allo sport)

Il comma 1, con una novella alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, aggiunge un riferimento allo svolgimento di attività di ricerca, anche applicata, nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale nell'elenco dei requisiti in presenza dei quali è possibile accedere al regime fiscale agevolativo a favore dei lavoratori cosiddetti rimpatriati⁹. La nuova formulazione della lettera d) stabilisce pertanto che possono accedere al regime agevolativo i lavoratori che siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione indicati dal decreto legislativo n. 108/2012 e dal decreto legislativo n. 206/2007 oppure hanno svolto un'attività di ricerca anche applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.

Il comma 2 dispone che nel piano didattico personalizzato (PDP) adottato dall'istituzione scolastica secondaria di secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo, possano essere inserite attività volte all'acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore (università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM), in deroga a quanto previsto all'articolo 11 del d.P.R. n. 89 del 2010, in materia di previo possesso del titolo, in coerenza con il profilo in uscita dell'indirizzo di studio. Inoltre, si prevede che i crediti formativi acquisiti nell'ambito delle

⁹ Più nel dettaglio, il regime agevolativo stabilisce che i redditi di lavoro dipendente e assimilati, e i redditi di lavoro autonomo, derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia entro il limite annuo di 600.000 euro da lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo, ai fini Irpef, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Il suddetto regime è applicabile, ai sensi della legislazione vigente, quando ricorrono (tutte) le seguenti condizioni: a) i lavoratori si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni; b) i lavoratori non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il loro trasferimento; c) l'attività lavorativa sia stata prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato; d) i lavoratori siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione indicati dal decreto legislativo n. 108/2012 e dal decreto legislativo n. 206/2007.

attività di cui sopra sono valutati nell'ambito dei percorsi formativi della formazione superiore intrapresi dopo il conseguimento del titolo summenzionato.

Il comma 3 prevede che lo Stato favorisca l'accessibilità ai sistemi di intelligenza artificiale per il miglioramento del benessere psicofisico attraverso l'attività sportiva, anche ai fini dello sviluppo di soluzioni innovative finalizzate a una maggiore inclusione in ambito sportivo delle persone con disabilità. Dispone, inoltre, che nel rispetto dei principi generali di cui al presente progetto di legge, i sistemi di intelligenza artificiale possano essere utilizzati anche per l'organizzazione delle attività sportive.

La RT evidenzia che ai sensi del comma 1 anche i soggetti che hanno svolto un'attività di ricerca nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale sono tra coloro che possono rientrare nel già vigente regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n.209, senza pertanto comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché sicuramente in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs. 108/2012, richiesto dall'art.5, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 209/2023, in quanto rientrano nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011. In riferimento alla predetta classificazione rammenta che l'ISTAT, con la nomenclatura e la classificazione delle unità professionali di cui al livello 2.1.1.3.2 (statistici e analisti dei dati), include anche gli esperti di intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico e profondo (*big data, machine e deep learning*).

Rileva poi che al comma 2 si consente alle scuole secondarie di secondo grado di inserire nei piani didattici personalizzati per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo l'anticipazione di segmenti di percorsi universitari (le cc.dd. micro credenziali). All'attuazione della disposizione, di natura facoltativa, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto al comma 3, prevedendo norme in materia di accessibilità ai sistemi di IA per il miglioramento del benessere psicofisico attraverso lo sport, reca una disposizione di principio non suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, il comma 1 dispone l'ampliamento del regime fiscale agevolativo IRPEF di cui di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n.209 - che prevede che i redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, entro il limite annuo di 600.000 euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare - anche a coloro che abbiano svolto un'attività di ricerca nell'ambito delle tecnologie dell'intelligenza artificiale.

Sul punto, per i profili di quantificazione, considerato che alla disposizione modificata dalla norma in esame (articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 209/2023) non erano stati a suo tempo associati effetti finanziari apprezzabili in

termini di maggiore/minore gettito atteso, da ritenersi pertanto già scontati ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni ¹⁰.

In merito al comma 2, posto che si tratta di norma facoltizzante le scuole secondarie di secondo grado ad inserire attività dirette all'acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore, non ci sono osservazioni.

Sul comma 3, prevedendo norme programmatiche in materia di accessibilità delle persone con disabilità ai sistemi di IA per il miglioramento del benessere psicofisico attraverso lo sport, non ci sono osservazioni.

Articolo 21

(Investimenti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico)

Il comma 1, in linea con la strategia nazionale di cui all'articolo 17, al fine di supportare lo sviluppo di imprese operanti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni e delle tecnologie per questa abilitanti, anche tramite la creazione di poli di trasferimento tecnologico e programmi di accelerazione operanti nei medesimi settori, avvalendosi dell'operatività della società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 116, della legge n. 145 del 2018 (si tratta di Invitalia Ventures SGR Spa – Invitalia SGR), autorizza, fino all'ammontare complessivo di 1 miliardo di euro, l'assunzione di partecipazioni nel capitale di rischio direttamente o indirettamente, di:

- a) piccole e medie imprese (PMI) con elevato potenziale di sviluppo e innovative, aventi sede legale e operativa in Italia, che operano nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico e delle tecnologie per queste abilitanti, nonché nel settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento al 5G e alle sue evoluzioni, al *mobile edge computing*, alle architetture aperte basate su soluzioni *software*, al Web 3, all'elaborazione del segnale, anche in relazione ai profili di sicurezza e integrità delle reti di comunicazione elettroniche, e che si trovano in fase di sperimentazione, di costituzione, di avvio dell'attività o di sviluppo del prodotto;

¹⁰ A tale riguardo, la RT annessa all'Atto del Governo n. 90 evidenziava che l'articolo 5 "sostituisce i diversi regimi fiscali attualmente vigenti in favore dei lavoratori impatriati (art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 e articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del DL 34/2019 che vengono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto)". In particolare, rilevava che la proposta stabilisce un abbattimento dell'imponibile fiscale del 50 per cento per i contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia e che percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo. Segnalava poi che si introducevano requisiti più stringenti per accedere all'agevolazione rispetto alla legislazione vigente, in relazione al periodo di residenza fiscale all'estero del contribuente, nonché di permanenza in Italia dopo il rientro. La disposizione si applica in favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, rilevando che continuano ad applicarsi le agevolazioni vigenti per coloro che acquisiscono la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero per i titolari di rapporti di lavoro sportivo che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data. La legislazione vigente fissava la suddetta aliquota al 70 per cento e al 90 per cento rispettivamente per gli impatriati. Concludeva assicurando che "ai fini della stima, analogamente a quanto effettuato in occasione dell'introduzione del regime agevolato in questione, si ritiene che l'agevolazione in oggetto non produca effetti negativi sul gettito fiscale. Tale valutazione trova giustificazione nella circostanza che gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione agevolata dei redditi dei soggetti che decidono il rientro in Italia in conseguenza della presente norma e che non sarebbero rientrati in assenza della medesima disposizione appaiono più che adeguati a compensare gli eventuali modesti effetti negativi riscontrabili sul tendenziale". Cfr. Atto del Governo n. 90 recante "Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale", RT annessa, pagine 3-4, Nota di lettura n.138, pagine 10-11.

b) imprese, con sede legale e operativa in Italia, anche diverse da quelle di cui alla lettera a), operanti nei settori e nelle tecnologie di cui alla lettera a), con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, al fine di promuoverne lo sviluppo come campioni tecnologici nazionali.

Il comma 2 dispone che gli investimenti di cui al comma 1 sono effettuati mediante utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno al *venture capital*¹¹ di cui all'articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019, sia mediante la sottoscrizione, direttamente o indirettamente, di quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital* appositamente istituiti e gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, sia mediante coinvestimento da parte di altri fondi per il *venture capital* istituiti e gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio. La normativa di attuazione di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico è aggiornata, al fine di definire criteri e modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Il comma 3 prevede che, oltre al Ministero delle imprese e del *made in Italy* in qualità di investitore, partecipino con propri rappresentanti agli organi di governo dei fondi di *venture capital* di cui al presente articolo, in ragione delle proprie competenze, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in ogni caso senza compensi o indennità.

La RT ribadisce che gli oneri sono coperti mediante utilizzo delle risorse del fondo di sostegno al *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018. La RT precisa che la copertura della verticale d'investimento si trova nell'ambito delle risorse del fondo nel suo complesso, già interamente sottoscritte e trasferite a CDPVC; inoltre, il conto di tesoreria in questione (n. 25095) per la gestione degli interventi del fondo *venture capital*, autorizzato dall'articolo 10, comma 7-sexies, ultimo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2021, ha attualmente una consistenza di cassa di 1.770.826.854,97 euro e risulta pertanto capiente.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e dei dati riportati in merito al Fondo di sostegno al *venture capital*, gestito fuori bilancio, non ci sono particolari osservazioni.

Articolo 22 ***(Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale)***

Il comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'intelligenza artificiale, adottato dal Parlamento europeo nella seduta del 13 marzo 2024. La disposizione richiama la procedura di cui all'articolo 31 della legge 234 del 2012¹².

¹¹ Il Fondo è iscritto sul capitolo 7344 del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e presenta una dotazione di 605 milioni per il 2024 e 5 milioni di euro per il 2025.

¹² I commi 2-4 dell'articolo 31 della legge n. 234/2012 prevedono che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri interessati in relazione all'oggetto e che gli stessi siano accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva. È previsto che sugli schemi di decreto legislativo sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e che qualora il termine fissato per l'espressione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Quanto ai profili finanziari è stabilito che gli schemi di decreti che comportino conseguenze finanziarie siano corredati della RT e che anche su di essi sia richiesto il

A tal fine, il comma 2 reca principi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento della normativa nazionale al medesimo Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale:

- a) la designazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 18 della presente legge, come autorità nazionali competenti ai fini dell'attuazione del regolamento di cui al comma 1, di un'autorità di vigilanza del mercato, di un'autorità di notifica, nonché del punto di contatto con le istituzioni dell'Unione europea;

- b) la previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;

- c) la previsione, da parte degli ordini professionali, di percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale; previsione della possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale;

- d) il potenziamento, all'interno dei curricula scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle discipline STEM, nonché artistiche, al fine di promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli studenti, anche attraverso mirate attività di orientamento personalizzato, di percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline;

- e) la previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali, di attività formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale così come definiti dalla disciplina europea, nonché per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;

- f) la valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da università, istituzioni dell'AFAM, ITS *Academy* ed enti pubblici di ricerca, mediante disposizioni finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi: n. 1) agevolare il coinvolgimento del sistema dell'università e della ricerca nella promozione, nella realizzazione e nell'utilizzo di spazi di sperimentazione normativa in collaborazione con il mondo produttivo; n.2) incentivare le attività di supporto e semplificare gli strumenti di collaborazione tra il sistema dell'università e della ricerca, degli ITS *Academy* e le Autorità nazionali di cui all'articolo 18.

Il comma 3 reca la delega alla adozione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi per definire organicamente la disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite.

Il comma 4 prevede la procedura di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 3.

Il comma 5 stabilisce che nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il decreto o i decreti legislativi siano adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione di strumenti, anche cautelari, in ambito civile, amministrativo e penale, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

- b) l'introduzione di una o più autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sulla omessa adozione o l'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, nonché introduzione di ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a

parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Infine, è stabilito che se il Governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

rischio di compromissione per effetto dell'utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale e che non siano adeguatamente tutelabili mediante interventi su fattispecie già esistenti;

- c) introduzione di una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena diversa dall'ergastolo nei quali l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale incida in termini di rilevante gravità sull'offesa al bene giuridico tutelato, includendovi i casi di offesa ai beni attinenti alla persona e allo Stato;

- d) revisione, anche a fini di razionalizzazione complessiva del sistema, della normativa sostanziale e processuale vigente, in conformità ai principi e ai criteri enunciati nelle lettere a), b) e c) del presente comma.

Il comma 6 reca la clausola di neutralità, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT conferma che la disposizione reca la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo sull'intelligenza artificiale.

In merito al comma 2, la lettera a), evidenzia che la norma prevede di designare come autorità nazionali competenti ai fini dell'attuazione del regolamento, un'autorità di vigilanza del mercato, un'autorità di notifica, nonché del punto di contatto con le istituzioni dell'Unione europea. Assicura che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto tali designazioni avverranno anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 18, nell'ambito di istituzioni già esistenti e competenti in materia, che svolgeranno le attività nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Con particolare riferimento alla lettera b) le attività di alfabetizzazione in tema di intelligenza artificiale ivi indicate sono da ricondursi, tra le altre, a quelle ordinariamente svolte dai CPIA in ambito informatico, i quali, nell'ambito della loro autonomia, già in base alla legislazione vigente possono erogare all'interno del sistema nazionale di istruzione percorsi volti a insegnare le competenze fondamentali relative all'uso di computer e tecnologie digitali nel quadro di riferimento al DigiComp 2.2, che è il Quadro europeo delle competenze digitali per i cittadini. Questo quadro definisce le competenze digitali richieste e suddivide l'alfabetizzazione digitale in diverse aree, tra cui informazione, comunicazione e creazione.

Rappresenta, riguardo alla lettera c), che per gli ordini professionali sono previsti percorsi di alfabetizzazione e formazione per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale e la previsione del riconoscimento di un equo compenso, modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale. Sotto il profilo finanziario assicura che la presente previsione non determina effetti negativi per la finanza pubblica, atteso che l'acquisizione delle competenze necessarie al corretto utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte dei professionisti è onere posto a carico dei medesimi che, pertanto, provvederanno alla specifica alfabetizzazione e formazione attraverso corsi mirati e di livello adeguato alle necessità rappresentate dalla loro clientela, eventualmente comprovando il loro aggiornamento all'ordine professionale cui appartengono, ma senza interferenze da parte dello Stato e aggravio di oneri per la

finanza pubblica. Ne viene da sé che la formazione specifica, l'aggiornamento in materia di sistemi di intelligenza artificiale, ciascuno per il settore di riferimento e competenza, dovrà essere equamente compensata nei corrispettivi spettanti al professionista incaricato e posta a carico dell'utente finale che si avvarrà delle prestazioni rese, senza in ciò determinare riflessi sulla finanza pubblica.

Inoltre, alla lettera d) si prevede il potenziamento dello sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, artistiche e matematiche legate alle discipline STEM, all'interno dei curricula scolastici. Si intende, in questo modo, promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli studenti, anche attraverso mirate attività di orientamento personalizzato, di percorsi della formazione superiore relativi alle menzionate discipline. La lettera e) prevede anche nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli ITS *Academy* attività formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole sotto il profilo etico e giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale così come definiti dalla disciplina europea, nonché per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni, coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali.

Con la lettera f) si valorizzano le attività di ricerca e trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte dagli ITS *Academy*. Le disposizioni di cui alle lett. d), e) e f) introducono disposizioni di carattere ordinamentale, prevedendo interventi sull'ordinamento didattico vigente al fine di valorizzare le competenze erogate nei corsi di studio e il contributo che il sistema della formazione superiore e della ricerca pubblica è in grado di offrire in materia di intelligenza artificiale, attraverso il complesso di risorse umane già a disposizione e le dotazioni strumentali attualmente in uso, nonché introducendo strumenti semplificati di collaborazione tra il sistema della formazione superiore e della ricerca pubblica ed il mondo produttivo.

Nello specifico, con riferimento alla lettera d), precisa che tali percorsi sono da ricomprendersi nel novero delle attività che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia didattica, organizzativa e finanziaria, inseriscono all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Con riguardo agli ITS *Academy*, lettere e) e f), specifica che ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 luglio 2022, n. 99, ciascuna fondazione ITS *Academy* è dotata di un proprio patrimonio, composto da un fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti. A tale fondo si aggiungono i beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione, gli atti di liberalità destinati all'incremento del patrimonio e i contributi provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o altri enti pubblici. Inoltre, ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge n. 99 del 2022, allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, destinato a finanziare, prioritariamente,

la realizzazione dei percorsi negli ITS *Academy* accreditati, al fine di incrementarne l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale.

Pertanto, alla luce dei principi di delega proposti, assicura che le norme non comportano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Conferma che la proposta normativa di cui al comma 3 contiene la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire organicamente la disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite.

Il comma 4 reca indicazioni procedurali relative alle modalità di adozione dei provvedimenti normativi delegati, adottati su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Si prevede che i decreti possano essere emanati anche in mancanza dei pareri se, decorsi sessanta giorni dalla data della trasmissione, questi non siano resi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

Sul comma 5 sono elencati i principi e criteri direttivi relativi all'esercizio della delega. Il decreto o i decreti legislativi delegati dovranno contenere strumenti, anche cautelari, in ambito civile, amministrativo e penale, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, con correlata previsione di un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive; l'introduzione di una o più autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sulla omessa adozione o l'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, nonché ulteriori fattispecie di reato, punite esclusivamente a titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell'utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale; l'introduzione di una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena diversa dall'ergastolo nei quali l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale incida in termini di rilevante gravità sull'offesa al bene giuridico tutelato, inclusi i casi di offesa ai beni attinenti alla persona e allo Stato; la revisione, anche a fini di razionalizzazione complessiva del sistema, della normativa sostanziale e processuale vigente, in conformità ai principi e ai criteri enunciati nel comma esaminato.

Dal punto di vista finanziario, evidenzia che i commi 3, 4 e 5, contenenti la delega all'emanazione di uno o più decreti legislativi atti a definire la disciplina relativa all'uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite, le correlate indicazioni procedurali e i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, sono diretti a razionalizzare la materia prevedendo le misure per reprimere e per prevenire un utilizzo improprio e dannoso dell'intelligenza artificiale in ambito penale, anche con misure cautelari e sanzioni dissuasive di comportamenti lesivi di beni giuridici già protetti da altre norme, ma che richiedono una tutela rafforzata. Trattandosi di norme che delegano a decreti attuativi emanati successivamente l'intera organizzazione della materia sotto il

profilo penale, la RT rappresenta che nei medesimi decreti delegati verranno eventualmente dettate anche le norme che provvederanno alla copertura finanziaria per adempimenti o attività che si individuino onerosi.

Pertanto, allo stato attuale, si conferma la natura ordinamentale delle disposizioni contenute nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo in esame, le quali non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che ai sensi del comma 6 all'attuazione delle disposizioni in esame si dovrà provvedere avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Ciò premesso, si richiama anzitutto il comma 2 dell'articolo 17 della legge di contabilità, secondo cui: le leggi di delega comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi; agli schemi di decreto legislativo deve essere allegata una RT che dia conto della neutralità finanziaria degli stessi decreti ovvero dei nuovi o maggiori oneri e dei corrispondenti mezzi di copertura. Sul punto andrebbero pertanto forniti dati più circostanziati sui fabbisogni previsti per le attività solo sinteticamente indicate dalle disposizioni in esame, nonché elementi informativi sull'adeguatezza delle risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente ai fini della relativa copertura.

Riguardo in particolare alla lettera b) del comma 2, andrebbero indicate le risorse che potranno essere oggetto di rimodulazione al fine di istituire attività di alfabetizzazione e formazione in tema di intelligenza artificiale; analogamente, con riferimento alla lettera d), laddove è previsto il potenziamento delle competenze scientifiche all'interno dei curricoli scolastici, andrebbero sin d'ora chiariti i profili di sostenibilità avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente per l'Amministrazione scolastica.

Sulle lettere e) e f) del comma 2, si osserva che la RT si sofferma esclusivamente sugli *ITS Academy*, mentre i principi ivi considerati riguardano anche Università, AFAM e, solo per la lettera f), enti pubblici di ricerca. Andrebbero quindi forniti idonei elementi di documentazione a conferma della sostenibilità delle previsioni normative con le risorse umane a disposizione e le dotazioni strumentali attualmente in uso, come affermato dalla RT¹³.

¹³ La circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S. prevede che in presenza di leggi di delega le RT "devono recare l'indicazione dei necessari mezzi di copertura, da utilizzare per l'adozione di provvedimenti delegati. Infatti, l'adozione di ogni schema di decreto legislativo comporta l'obbligo di redigere la corrispondente relazione tecnica, nella quale deve essere data dimostrazione degli oneri, affinché possa essere verificata la congruità della copertura indicata dalla legge di delega. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 196 del 2009, ciascuno schema di decreto legislativo deve essere corredato di relazione tecnica anche nell'ipotesi in cui alla corrispondente legge di delega non sia ascritto alcun effetto finanziario: ciò al fine di dimostrare in riferimento al provvedimento delegato la sua neutralità finanziaria. Qualora, invece, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia stato possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione sarà effettuata al momento dell'adozione dei singoli provvedimenti attuativi. La copertura di tali oneri dovrà essere prevista da uno specifico, diverso provvedimento, pertanto i decreti legislativi potranno essere emanati solo successivamente

Per quanto concerne la delega prevista ai commi 3-5, considerato il suo tenore essenzialmente ordinamentale, non ci sono osservazioni. Tuttavia, posto che la RT afferma che nei relativi decreti delegati verranno eventualmente dettate anche le norme di copertura finanziaria per adempimenti o attività che saranno individuati come onerosi, sarebbero utili maggiori ragguagli su tali possibili profili di onerosità.

CAPO IV

DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI UTENTI E IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

Articolo 23

(Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale)

L'articolo, alle lettere a)-d), apporta modifiche al decreto legislativo n. 208 del 2021, recante il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (c.d. TUSMA).

In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica l'art. 6, comma 2, lettera e) del suddetto decreto, che fissa i principi in materia di informazione nel settore dei servizi media audiovisivi e radiofonici e stabilisce, in particolare, che la disciplina dell'informazione radiotelevisiva debba garantire, tra l'altro, il divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni. La lettera a) estende la portata del divieto prevedendo che gli utenti vengano messi al corrente dell'alterazione o creazione di contenuti informativi anche quando ciò avvenga attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

La lettera b) inserisce un nuovo articolo 40-*bis* secondo cui qualunque contenuto informativo diffuso da fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici, tramite qualsiasi piattaforma che, previa acquisizione del consenso dei titolari dei diritti, sia stato, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, completamente generato ovvero, anche parzialmente, modificato o alterato in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve essere reso chiaramente visibile e riconoscibile da parte degli utenti mediante inserimento di un elemento o segno identificativo. Tale obbligo grava sull'autore del contenuto o sul titolare dei diritti di sfruttamento economico, se diverso dall'autore, e viene assolto con l'inserimento di un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata purché chiaramente visibile e riconoscibile, con l'acronimo "IA" ovvero, nel caso di contenuti audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. L'identificazione deve essere presente sia all'inizio della trasmissione e all'inizio del contenuto, sia alla fine della trasmissione e alla fine del contenuto, nonché a ogni ripresa del programma a seguito di interruzione pubblicitaria. Infine è previsto che per le finalità di cui all'articolo (nonché dell'articolo 42, commi 1, lettera c-*bis*, e 7, lettera c-*bis*, aggiunte dal disegno di legge in commento), l'Autorità promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione tramite codice di condotta sia con i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sia con i fornitori di piattaforme per la condivisione di video.

La lettera c) modifica l'articolo 42, aggiungendo Al la lettera c-*bis*) al comma 1. Tale comma stabilisce l'obbligo dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana di adottare misure adeguate volte a tutelare i minori e il grande pubblico da taluni programmi o

all'entrata in vigore del provvedimento che ne reca la copertura.”. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, paragrafo 2, pagine 2-3.

video considerati lesivi per la persona. La novella estende tale obbligo, prevedendo che le suddette misure debbano essere adottate anche al fine di tutelare il grande pubblico da contenuti informativi che siano stati, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, completamente generati ovvero, anche parzialmente, modificati o alterati in modo da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono. Al comma 7, aggiunge una nuova lettera *c-bis*) al comma 7, che prevede che i fornitori di piattaforma per la condivisione di video siano in ogni caso tenuti ad adottare ulteriori cautele nei confronti degli utenti. La nuova lettera stabilisce che essi debbano predisporre una funzionalità che consenta agli utenti che caricano contenuti video generati dagli utenti di dichiarare se tali contenuti video rechino contenuti generati, modificati o alterati, anche parzialmente, in qualsiasi forma e modo, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale di cui sono a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che ne siano a conoscenza.

La lettera d) apporta modifiche all'art. 67, comma 1, relativo alle sanzioni. Tale comma stabilisce che l'Agcom applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi e, in particolare, quelli previsti dalla medesima disposizione. La novella introduce tra i casi di violazione quello relativo agli obblighi di cui all'articolo 40-*bis* (introdotto dal disegno di legge in commento); al secondo comma ricomprende le lettere p) e *r-bis*) del medesimo art. 67 del TUSMA tra le disposizioni la cui violazione può comportare l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.329,00 a 258.228,00 euro da parte dell'Agcom.

La RT conferma che l'articolo affida ad AGCOM i compiti di disciplina e regolamentazione e co-regolamentazione, nonché di vigilanza, controllo e sanzionatori coerenti con le funzioni già svolte ed eseguibili con le risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente previste, senza generare nuovi o ulteriori oneri a carico dello Stato. Rappresenta inoltre che non sono previsti ulteriori oneri a carico delle imprese e del mercato di riferimento.

Al riguardo, trattandosi di norme che stabiliscono compiti di regolamentazione e irrogazione di sanzioni per l'AGCOM, andrebbero forniti elementi integrativi della RT con una stima dei fabbisogni in termini di risorse umane e strumentali, in ragione annua, necessarie all'Autorità per l'espletamento dei compiti previste dalle disposizioni in esame.

Inoltre, ricordando che la predetta Autorità di regolazione rientra nel perimetro delle Amministrazioni pubbliche redatto a fini di contabilità nazionale (SEC2010)¹⁴, sarebbe utile acquisire dati e elementi informativi diretti ad evidenziare la piena sostenibilità dei fabbisogni correlati alle funzioni attribuite con le norme in esame¹⁵.

¹⁴ Sotto settore "Autorità Indipendenti". Cfr. Istat, Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e di finanza pubblica), comunicato del 30 settembre 2023.

¹⁵ Le risorse economiche impiegate dall'Autorità per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali sono rendicontate in dettaglio negli atti di bilancio pubblicati sul suo *sito web*. Le principali fonti di finanziamento sono costituite dai contributi versati dagli operatori di comunicazione elettronica e dai fornitori di servizi media che coprono, rispettivamente, circa il 49,4% e il 32,5% del fabbisogno complessivo. I fornitori di servizi postali contribuiscono nella misura dell'11,4% delle entrate correnti, mentre gli operatori del settore dei servizi di intermediazione *online* e di motori di ricerca *online* – assoggettati per la prima volta nel 2021 agli obblighi di contribuzione all'Autorità – concorrono per circa il 5,4% del bilancio complessivo. Completano il sistema delle

Articolo 24

(Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale)

L'articolo disciplina la tutela del diritto d'autore con riguardo alle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. In particolare, tramite novelle alla legge n. 633 del 1941, si precisa: che le opere dell'ingegno protette ai sensi della predetta legge devono essere di origine umana; che anche le opere create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale sono protette dal diritto d'autore, a condizione che la loro creazione derivi del lavoro intellettuale dell'autore. Viene inoltre consentita la riproduzione e l'estrazione, effettuata tramite l'utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale, compresi quelli generativi, di opere o altri materiali contenuti in reti o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso, in conformità a talune disposizioni della medesima legge n. 633 del 1941.

La RT afferma che l'articolo reca disposizioni di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, convenendo con la RT in merito al tenore ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

CAPO V

DISPOSIZIONI PENALI

Articolo 25

(Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali)

L'articolo reca alcune norme precettive riguardanti:

- l'introduzione di una circostanza aggravante comune, qualora il reato sia commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale;
- l'introduzione del nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale;
- l'inserimento nel codice penale e in alcune leggi di settore di circostanze aggravanti ad effetto speciale legate all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nella commissione del fatto.

La RT evidenzia che, dal punto di vista finanziario, la proposta normativa - finalizzata a modificare il codice penale e altre norme penali prevedendo ipotesi aggravate per alcune fattispecie di reato, quando il fatto è commesso mediante l'impiego

entrate 2022 i contributi riscossi dagli organizzatori delle competizioni sportive per la commercializzazione dei diritti audiovisivi e i corrispettivi incassati per il rilascio di autorizzazioni satellitari e per la fornitura di altri servizi media, pari a circa 0,9% del totale, e altre entrate non contributive, relative a recuperi, rimborsi, interessi, ecc., che rappresentano circa lo 0,4% del fabbisogno complessivo dell'anno 2022. La situazione amministrativa al 31 dicembre 2023 indicava un avanzo complessivo di 50,8 milioni di euro, di cui però solo 8,4 milioni di avanzo disponibile. Le entrate complessive sono previste per 111,4 milioni di euro, mentre le spese assommano a 119,8 milioni di euro. Cfr. AGCM, Relazione annuale 2023, pagina 126-127; Relazione illustrativa annessa al bilancio di previsione 2024, "Amministrazione Trasparente", sez. Bilanci, sito *internet*, Paragrafo 5, pagine 55 e seguenti.

di sistemi di intelligenza artificiale - ha natura ordinamentale e precettiva e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, convenendo con la RT circa la natura ordinamentale e precettiva delle disposizioni, non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nulla da osservare.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 26 (Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo reca la clausola di invarianza, stabilendo che dall'attuazione della presente legge, ad esclusione dell'articolo 19, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT conferma che la disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria dell'intero provvedimento, ad esclusione dell'articolo 19, specificando che le amministrazioni pubbliche interessate adempiono alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, richiamando il comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità, si ricorda che la mera apposizione di clausole di neutralità non costituisce garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri, se non alla luce di una RT recante l'illustrazione degli elementi informativi e dei dati finanziari e contabili idonei a comprovarne la sostenibilità, come più volte segnalato dalla Corte dei conti, in un'ottica volta a preservare la piena sostenibilità degli equilibri di finanza pubblica¹⁶.

Sul piano metodologico, si ricorda che le dotazioni in bilancio dovrebbero scontare esclusivamente i fabbisogni di spesa già previsti ai sensi della normativa vigente¹⁷,

¹⁶ Nella relazione quadrimestrale della Corte dei conti si legge che "la mancata previsione, infatti, di costi aggiuntivi non esclude che possano effettivamente derivare dalle norme, in futuro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura a carico dei "tendenziali" e dunque aggravando il saldo, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio. Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare già margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all'implementazione delle nuove normative previste: in tal caso si determinerebbe, però, una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra, come attesta la presenza, nella legge di bilancio, della Sezione II, dedicata, appunto, alla legislazione vigente". Cfr. Corte dei conti, SS.RR. in sede di controllo, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri nel quadrimestre, maggio-agosto 2023, Delibera n. 32/2023, pagine 3 e seguenti.

¹⁷ In presenza di clausole di neutralità, anche il Dipartimento della RGS evidenzia che la RT "dovrà riportare i dati e gli elementi che giustifichino l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, fornendo indicazione delle risorse già previste in bilancio utilizzabili per le finalità indicate". Cfr. Ministero

dovendo escludersi margini di adeguamento previsti anticipatamente in vista dell'approvazione di nuove norme. A tale proposito, pur considerando che all'Autorità per la cybersicurezza nazionale è riconosciuta autonomia contabile e di bilancio, va comunque rilevato che la dotazione relativa al suo funzionamento è integralmente posta a carico del bilancio dello Stato¹⁸.

dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, Paragrafo 4.3, pagina 4.

¹⁸ Capitolo 1672 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze iscritto nel bilancio dello Stato 2024-2026, recante una previsione di 85,9 milioni di euro per il 2024, 101,9 milioni di euro per il 2025 e 111,9 milioni di euro per il 2026.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Apr. 2024

[Nota di lettura n. 140](#)

A.S. 1092: “Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria”

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 12](#)

Documento di economia e finanza 2024 (**Doc. LVII, n. 2**)

"

[Nota di lettura n. 141](#)

A.S. 1110: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”

"

[Nota di lettura n. 142](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (**Atto del Governo n. 149**)

Mag. 2024

[Nota di lettura n. 143](#)

A.S. 1086: “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 144](#)

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (**Atto del Governo n. 150**)

"

[Elementi di documentazione n. 4](#)

Il bilancio dello Stato 2024-2026. Una analisi delle spese per missioni e programmi

"

[Nota di lettura n. 145](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione (**Atto del Governo n. 152**)

"

[Nota di lettura n. 146](#)

A.S. 1133: “Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”

"

[Nota di lettura n. 147](#)

A.S. 1054: “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”

"

[Nota di lettura n. 150](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (**Atto del Governo n. 155**)

"

[Nota di lettura n. 148](#)

A.S. 1138: “Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”

"

[Nota di lettura n. 149](#)

A.S. 1143: “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici” (Approvato dalla Camera dei deputati)